Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Mercoledì, 29 maggio 1935 - ANNO XIII — Numero 126

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914 | DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI | TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2448.
Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con i Regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, 1° ottobre 1931, n. 1372 e 27 ottobre 1932, n. 2062;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della libera Università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 67. — MANCINI.

Testo delle modifiche apportate allo statuto della libera Università di Ferrara.

Art. 21. — I. — La durata dell'insegnamento di diritto e procedura penale è ridotta da « triennale » a « biennale ».

II. — La denominazione dell'insegnamento di « economia politica » è modificata in quella di « economia generale e corporativa ». Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione del suddetto insegnamento.

Art. 26. — Negl'insegnamenti di: « mineralogia e geologia, di botanica e di zoologia e anatomia comparata » è soppressa l'indicazione « (biennale) ».

Art. 42. — E' sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza per tutti i professori di ruolo è stabilito in forma assicurativa mediante contratti con l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, e col versamento di una quota corrispondente al 18 per cento dello stipendio lordo, di cui metà a carico del professore e l'altra metà a carico del bilancio dell'Università ».

Dopo l'art. 77 è aggiunto il seguente:

« Art. 78. — Il trattamento di quiescenza del personale di amministrazione e subalterno è stabilito in forma assicurativa, mediante contratti con l'Istituto Nazionale delle assicurazioni analogamente a quanto è disposto per il personale insegnante. La ritenuta corrispondente al 18 per cento dello stipendio lordo per il personale di amministrazione sarà, come per il personale insegnante, per metà a carico del funzionario e per metà a carico del bilancio universitario, mentre per il personale subalterno sarà per 1/3 a carico del personale e per 2/3 a carico del bilancio dell'Università ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 696.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, concernente la conversione dei debiti delle Aziende patrimoniali dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, concernente l'autorizzazione alle Aziende patrimoniali dello Stato ad emettere obbligazioni per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime, con la seguente modificazione:

Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: « passività gravanti » sono sostituite le seguenti: « passività attualmente gravanti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 697.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima « Adria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima « Adria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 698.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2184, che proroga i termini per l'inizio e la fine della demolizione delle navi da carico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2184, concernente la proroga dei termini per l'inizio e la fine della demolizione delle navi da carico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 699.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa, autorizzata col R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1934, è ulteriormente prorogata, nella misura di L. 1.000.000, a tutto l'anno 1935.

Art. 3.

È stabilito in L. 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1935-36, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1935-36 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

a) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA A

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*)	117,129,862 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (art. 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2908)	932,780 —
3	Indennità di traslocamento al personale civile	980,000 —
4	Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536	4,552,500 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	63,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	633,600 —
7	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle Segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i Comuni danneggiati dal terremoto o, comunque, sottoposti a speciale tutela	26,400 —
8	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'art. 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985	437,000 —
9	Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza, e per le colonie dei confinati (*Spese fisse*)	768,000 —
10	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei confinati nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei corpi di polizia - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	702,358 —
11	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,000,000 —
12	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*)	5,500,000 —
13	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	2,602,000 —
14	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'Interno - Spese accessorie - Indenità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti	7,884,002 —
15	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	45,000 —
16	Consigli e Commissioni - Spese relative	119,000 —
17	Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i comuni danneggiati dai terremoti o, comunque, sottoposti a speciale tutela	105,600 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
18	Spese per propaganda d'italianità	204,000 —
19	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca - Funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	35,000 —
20	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, 21 settembre 1879, n. 5078, 29 aprile 1888, n. 5380 e 5 luglio 1934, n. 1161)	17,000 —
21	Spese casuali	68,000 —
22	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
23	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		145,805,102 —
	DEBITO VITALIZIO.	
24	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	60,000,000 —
25	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45) (*Spesa obbligatoria*)	500,000 —
26	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (*Spesa obbligatoria*)	90,000 —
27	Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (art. 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	150,000 —
		60,740,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
28	Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	895,300 —
29	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	750,000 —
30	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia (Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1427)	42,500 —
31	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	12,600,000 —
32	Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (art. 6, n. 1, della legge 13 aprile 1933, n. 298)	100,000,000 —
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (*Spesa obbligatoria*)	2,475,000 —
34	Anticipazione della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). (*Spesa d'ordine*)	4,300,000 —
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	6,800 —
		121,069,600 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Spese per la sanità pubblica.	
36	**Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi** negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 a 300, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (*Spesa obbligatoria*)	4,950,000 —
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (articolo 290 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n 1265)	425,000 —
38	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (articolo 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	2,000,000 —
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (articolo 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	68,000 —
40	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi (articolo 282 lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	565,000 —
41	**Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza,** ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio - Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agl'infermi (articolo 282, lettere *b*) ed *e*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	1,350,000 —
42	**Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico ed ausiliario,** per la profilassi della tubercolosi (articolo 282, lettera *d*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	42,500 —
43	**Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma,** per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, intorno alla diagnosi, cura e profilassi di detta malattia - Sussidi ai comuni per la istituzione di scuole per fanciulli tracomatosi (articolo 285 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	340,000 —
44	Spese pel funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto di sanità pubblica (articolo 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	778,000 —
45	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici e di preparati galenici - Rimborso ai comuni di parte delle indennità di residenza eventualmente pagate ai farmacisti (articoli 127, 145 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n 1265)	123,250 —
46	Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (articolo 160 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	21,250 —
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria - Contributi per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere - Sussidi e premi agli Istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 354, 138 e 311 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	1,020,000 —
48	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	12,750 —
49	Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000 —
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici delegati (articolo 28 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	425,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
51	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi e indagini scientifiche nello interesse della profilassi stessa - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno (articoli 354, 265 e 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n 1265) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1965), al Segretario Nazionale per la montagna in Roma (articolo 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2218) e all'ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961)	1,090,000 —
52	Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	2,234,000 —
53	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (*Spesa d'ordine*)	100,000 —
		15,794,750 —
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA.	
54	Servizio segreto	3,000,000 —
55	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (*Spese fisse*)	138,000,000 —
56	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio	3,260,000 —
57	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario Medaglie al merito di servizio	1,700,000 —
58	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	17,424 —
59	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, numero 1680) - Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	900,000 —
60	Spese per la scuola tecnica e per la scuola superiore di polizia, per i gabinetti di segnalmento e pel servizio delle ricerche	992,400 —
61	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	7,249,741 —
62	Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature e fitto di locali per servizi speciali di pubblica sicurezza	255,001 —
63	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	340,000 —
64	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	467,500 —
65	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 430)	25,500,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
66	Spese per l'affitto e la manutenzione ordinaria dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113)	2,944,600 —
67	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia; arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264)	25,500,000 —
68	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	29,750 —
69	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	170,000 —
70	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	2,125,000 —
71	Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	2,125,000 —
72	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	255,000 —
73	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto e altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati - Spese per la vigilanza aerea - Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico	9,660,000 —
74	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	4,400,000 —
75	Spese per i confinati di polizia - Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,800,000 —
76	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	*per memoria*
77	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	425,000 —
78	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione ai funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto e manutenzione ordinaria di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine	17,000,000 —
79	Spese per il servizio di investigazione politica	18,000,000 —
		271,116,416 —
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO.	
80	Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino (*Spese fisse*)	49,200 —
81	Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (art. 30, comma 3°, del concordato Lateranense) (*Spesa obbligatoria*)	27,000 —
82	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18, 3° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
		76,200 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
83	Retribuzioni e indennità di caroviveri a personale straordinario e avventizio (art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 483, converttio nella legge 1 7aprile 1925, n. 473; articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)	429,100 —
84	Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. (*Spese fisse*)	449,000 —
		878,100 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
85	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (*Spesa ripartita* - undicesima delle 25 annualità)	80,015 —
86	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*)	195,000 —
87	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*)	350,000 —
88	Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301) (*Spesa obbligatoria*)	17,841,782 —
89	Contributi a favore dei Comuni danneggiati dal terremoto dell'Abruzzo, del 26 settembre 1933, a pareggio dei rispettivi bilanci (articolo 26 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 51)	1,000,000 —
90	Rimborso all'Opera Nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	42,500 —
91	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	85,000 —
92	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 —
93	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843). (*Spesa obbligatoria*)	2,790,055 —
94	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430) (*Spesa ripartita* - Nona delle 25 annualità)	45,000,000 —
95	Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3254)	153,000 —
96	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e e ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci per la parte delle spese obbligatorie	1,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
97	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (*Spesa ripartita* - Diciottesima delle venticinque annualità)	250,000 —
		69,373,652 —
	SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA.	
98	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (*Spesa ripartita*) - Articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3084 - Ottava delle cinquanta annualità)	50,000 —
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA.	
99	Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 32. Spesa ripartita - Seconda delle dodici annualità)	89,500 —
100	Contributi arretrati alle Provincie per accasermamento dei corpi di polizia	4,000,000 —
		4,089,500 —
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO.	
101	Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi	50,000 —
102	Spese per la compilazione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura (art. 22 della legge 27 maggio 1929, numero 848)	25,500 —
		75,500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
103	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (*Spesa ripartita* - Quindicesima delle trentacinque annualità)	71,612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	145,805,102 —
Debito vitalizio	60,740,000 —
Spese per l'amministrazione civile	121,069,600 —
Spese per la sanità pubblica	15,794,750 —
Spese per la sicurezza pubblica	271,116,416 —
Spese per gli affari di culto	76,200 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	614,602,068 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	878, 100 —
	Spese per l'amministrazione civile	69, 373, 652 —
	Spese per la sanità pubblica	50, 000 —
	Spese per la sicurezza pubblica	4, 089, 500 —
	Spese per gli affari di culto	75, 500 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	74, 466, 752 —
	CATEGORIA II. — *Movimento dei capitali.*	
	Estinzione di debiti	71, 612 —
	Totale della parte straordinaria	74, 538, 364 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	689, 140, 432 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	689, 068, 820 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	71, 612 —
	Totale generale	689, 140, 432 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RENDITE PATRIMONIALI.	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	12, 081, 175 —
2	Prodotto di beni stabili	170, 000 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3, 480, 000 —
		15, 731, 175 —
	PROVENTI DIVERSI.	
4	Contributo del Tesoro dello Stato (terzo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	9, 189, 455 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	350, 000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10, 000 —
		9, 549, 455 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTI.	
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	470,000 —
8	Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese pei miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci	56,000,000 —
		56,470,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ESAZIONE DI CAPITALI.	
9	Esazioni e ricupero di capitali	1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI

—

CAPITOLI – Denominazione	Competenza
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	15,731,175 —
Proventi diversi	9,549,455 —
Totale del Titolo I — Entrata ordinaria	25,280,630 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	56,470,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali	1,000,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	57,470,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

—

Denominazione	Competenza
CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	81,750,630 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,000,000 —
Totale generale	82,750,630 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.	
1	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	557,000 —
2	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	26,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	156,000 —
6	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese postali e telegrafiche	76,000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia	176,000 —
		1,051,000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	650,000 —
	CONTRIBUTI ALLO STATO.	
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*)	242,500 —
	IMPOSTE E TASSE.	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*)	494,600 —
	SPESE DI LITI E CONTRATTUALI.	
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*)	100,000 —
	SPESE PATRIMONIALI.	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*)	950,000 —
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	31,500 —
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse ed obbligatorie*)	1,000,000 —
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*)	555,000 —
16	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifici annessi	400,000 —
		2,936,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESE DISPOSTE DA LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI.	
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*)	85,000 —
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della cattedrale di Agrigento (*Spese fisse ed obbligatorie*)	45,000 —
19	Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*)	1,000,000 —
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*)	440,000 —
21	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*)	479,000 —
22	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*)	90,400 —
23	Supplementi di congrue ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze — Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico. (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228 e Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178) (*Spese fisse ed obbligatorie*)	69,792,250 —
		71,940,650 —
	SPESE DI CULTO E DI BENEFICENZA NELLE COLONIE ITALIANE ED ALL'ESTERO.	
24	Assegni vari nonchè per ufficiatura o manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane o di chiese nazionali all'estero — Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	433,000 —
25	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480,000 —
26	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero	68,000 —
		981,000 —
	SPESE DIVERSE.	
27	Spese casuali	4,000 —
28	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*)	150,000 —
29	Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	200,000 —
30	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	27,000 —
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
32	Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	612,730 —
33	Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	650,000 —
		1,643,730 —
	FONDI DI RISERVA.	
34	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,460,650 —
35	Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 —
		1,560,650 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
36	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non dipendenti dal Fondo per il culto, preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	150,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	CAPITALI.	
37	Avanzo di gestione destinato al reimpiego	*per memoria*
38	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (*Spesa obbligatoria*)	1,000,000 —
		1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI

—

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese di amministrazione	1,051,000 —
Debito vitalizio	650,000 —
Contributi allo Stato	242,500 —
Imposte e tasse	494,600 —
Spese di liti e contrattuali	100,000 —
Spese patrimoniali	2,936,500 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	71,940,650 —
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	981,000 —
Spese diverse	1,643,730 —
Fondi di riserva	1,560,650 —
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	81,600,630 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive*	150,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
Capitali	1,000,000 —
Totale del Titolo II — Spesa straordinaria	1,150,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

—

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	81,750,630 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,000,000 —
Totale generale	82,750,630 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLE B E C.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrata	25,280,630 —
	Spesa	81,600,630 —
	Differenze	56,320,000 —
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	56,470,000 —
	Spesa	150,000 —
	Differenze	56,320,000 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).	
	Entrata	81,750,630 —
	Spesa	81,750,630 —
	Differenze	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	1,000,000 —
	Spesa	1,000,000 —
	Differenze	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento.

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228 e Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178).

Capitolo n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 38. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 32. — Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Capitolo n. 33. — Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RENDITE PATRIMONIALI.	
1	Rendite consolidate diverse	1,134,500 —
2	Prodotto di beni stabili	40,000 —
3	Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 —
		1,504,500 —
	Proventi diversi.	
4	Ricuperi e proventi diversi	58,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTI.	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6, lettera *b*) del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Articolo 9 lettera *b*) della legge 14 giugno 1928, numero 1315 e articolo 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848	1,100,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	CAPITALI DI ENTI SOPPRESSI E SOMME DIVERSE DI SPETTANZA DI ENTI CONSERVATI.	
6	Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed esazione capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
		190,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	1,504,500 —
	Proventi diversi	58,000 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria	1,562,500 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	1,100,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive* (Parte ordinaria e straordinaria	2,662,500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	190,000 —
	Totale generale	2,852,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESA	
	PARTE PRIMA. SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale — Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	29,200 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	30,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	5,280 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa	8,000 —
		86,480 —
	SPESE DI LITI E CONTRATTUALI.	
7	Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*)	5,200 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Imposte e tasse.	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	175,000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*)	360,000 —
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse — Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*)	10,600 —
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*)	270,500 —
		641,100 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*)	500,000 —
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	200,000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*)	32,000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*)	572,000 —
		1,304,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Spese varie.	
16	Spese casuali	3,500 —
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	500 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		4,000 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	203,120 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	1,400 —
		204,520 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatorio e d'ordine*)	120,000 —
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*)	70,000 —
		190,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	PARTE SECONDA.	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,670 —
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	76,070 —
25	Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*)	163,460 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficenze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
		242,200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	86,480 —
	Spese di liti e contrattuali	5,200 —
	Imposte e tasse	175,000 —
	Spese patrimoniali	641,100 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1,304,000 —
	Spese varie	4,000 —
	Fondi di riserva	204,520 —
	Totale del Titolo I. — *Spesa ordinaria.*	2,420,300 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
	Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*).	2,610,300 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	PARTE SECONDA. SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA	
	Titolo I. — Spesa ordinaria — Categoria I — Spese effettive .	242, 200 —
	Titolo II. — Spesa straordinaria — Categoria I — Spese effettive	*per memoria*
	Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*)	242, 200 —
	Insieme (*parte prima e seconda*). . .	2, 852, 500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

TABELLE *D* ED *E*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	CATEGORIA I. ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Entrata . . . . . . Titolo I — Entrata ordinaria. . . .	1, 562, 500 —
	Titolo II — Entrata straordinaria. .	1, 100, 000 —
		2, 662, 500 —
	Spesa: Parte prima — Titolo I — Spesa ordinaria. . . .	2, 420, 300 —
	Parte seconda — Titolo I — Spesa ordinaria. . . .	242, 200 —
	Titolo II — Spesa straordinaria. .	*per memoria*
		2, 662, 500 —
	Differenze. . . .	—
	CATEGORIA II. MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Entrata . . . . . . Titolo II — Entrata straordinaria. . . .	190, 000 —
	Spesa: Parte prima — Titolo II — Spesa straordinaria. . .	190, 000 —
	Differenze. . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo n. 17. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.

Capitolo n. 22. — Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo n. 25. — Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RENDITE PATRIMONIALI.	
1	Rendite consolidate diverse	2,452,000 —
2	Prodotti di beni stabili	524,000 —
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	222,900 —
4	Interessi di capitali e di somme depositate in conto corrente	5,000 —
		3,203,900 —
	PROVENTI DIVERSI.	
5	Saldi attivi delle cessate gestioni economali	500,000 —
6	Ricuperi e proventi diversi	70,000 —
		570,000 —
	FONDI SPECIALI.	
7	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (3° comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
8	Entrate del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benifici vacanti	1,000,000 —
		1,000,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
9	Esazione di capitali	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	3,203,900 —
Proventi diversi	570,000 —
Fondi speciali	1,000,000 —
Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria.	4,773,900 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
Esazione di capitali	500,000 —
Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria.	**500,000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	4,773,900 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500,000 —
	Totale generale — Entrata	5,273,900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità e indennità varie	32,000 —
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	35,000 —
3	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex economali (*Spesa obbligatoria*)	30,000 —
4	Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè ad impiegati cessati dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie	20,000 —
5	Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (*Spesa obbligatoria*)	84,000 —
6	Imposte e tasse (*Spesa obbligatoria*)	152,000 —
7	Spese contrattuali e di liti (*Spesa obbligatoria*)	3,000 —
		356,000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti (*Spese fisse e obbligatorie*)	710,000 —
	SPESE PATRIMONIALI.	
9	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (*Spese fisse e obbligatorie*)	114,000 —
10	Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*)	70,300 —
		184,300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESE DIVERSE	
11	Saldi passivi delle cessate gestioni economali	600,000 —
12	Spese casuali	3,000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		603,000 —
	SPESE DI CULTO, DI ISTRUZIONE E DI BENEFICENZA.	
14	Assegni al clero del Pantheon (*Spese fisse*)	32,600 —
15	Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (*Spese fisse*)	290,000 —
16	Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (art. 18 legge 27 maggio 1929, n. 848)	1,348,000 —
		1,670,600 —
	FONDI SPECIALI.	
17	Anticipazioni ai benefici sotto sequestro	10,000 —
18	Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	1,000,000 —
		1,010,000 —
	FONDI DI RISERVA.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	95,000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	50,000 —
		145,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
21	Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione)	80,000 —
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spese d'ordine*)	15,000 —
23	Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848	*per memoria*
		95,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
24	Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI.

—

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	356,000 —
Debito vitalizio	710,000 —
Spese patrimoniali	184,300 —
Spese diverse	603,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	1, 670, 600 —
	Fondi speciali	1, 010, 000 —
	Fondi di riserva	145, 000 —
	Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria.*	4, 678, 900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	95, 000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500, 000 —
	Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria.*	595, 000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	4, 773, 900 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500, 000 —
	Totale generale.	5, 273, 900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLE F E G.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	CATEGORIA I. ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	ENTRATA . . . . Titolo I — Entrata ordinaria.	4, 773, 900 —
	SPESA . . . . Titolo I — Spesa ordinaria.	4, 678, 900 —
	Titolo II — Spesa straordinaria.	95, 000 —
		4, 773, 900 —
	Differenze.	—
	CATEGORIA II. MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	ENTRATA . . . . Titolo II — Entrata straordinaria.	500, 000 —
	SPESA . . . . Titolo II — Spesa straordinaria.	500, 000 —
	Differenze.	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex-economali.

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6. — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di liti.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppresso Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benifici vacanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 700.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2245, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo D (Isole Eolie).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2245, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Eolia » Anonima di navigazione per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo *D* (Isole Eolie).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 701.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 702.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 2, contenente norme speciali per la liquidazione delle Società anonime e in accomandita per azioni verso le quali lo Stato abbia crediti notevolmente superiori al capitale azionario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 2, contenente norme speciali per la liquidazione delle Società anonime e in accomandita per azioni verso le quali lo Stato abbia crediti notevolmente superiori al capitale azionario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 703.

Inclusione dell'abitato di Miano, in provincia di Parma, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D)* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Miano, frazione del comune di Corniglio, in provincia di Parma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. **704**.

Inclusione dell'abitato di Reino, in provincia di Benevento, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Reino, in provincia di Benevento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. **705**.

Durata dei corsi di abilitazione per il passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 maggio 1927, riguardante i corsi di abilitazione per il passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I corsi di abilitazione di cui all'art. 4 del R. decreto 22 maggio 1927, avranno, normalmente, la durata di mesi tre, compreso il periodo degli esami finali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. **706**.

Dichiarazione formale dei fini di n. 27 Confraternite della provincia di Chieti.

N. 706. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Chieti:

1. Bucchianico - Confraternita di S. Giacomo Apostolo;
2. Bucchianico - Confraternita del Monte dei Morti;
3. Bucchianico - Confraternita del SS. Rosario;
4. Bucchianico - Confraternita della Pietà;
5. Chieti - Confraternita di S. Maria in Costantinopoli;
6. Fara S. Martino - Confraternita di Maria SS. delle Grazie;
7. Fossacesia - Confraternita della SS. Annunziata e Rosario;
8. Guardiagrele - Confraternita di Maria SS. del Carmine;
9. Guardiagrele - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
10. Guardiagrele - Confraternita del SS. Sacramento;
11. Ripateatino - Confraternita del Monte dei Morti;
12. Roccascalegno - Confraternita del SS. Sacramento;
13. Gissi - Confraternita della Immacolata Concezione;
14. Atessa - Confraternita del SS. Sacramento e Monte dei Morti;
15. Vasto - Confraternita del Gonfalone;
16. Vasto - Confraternita del SS. Sacramento e Santa Spina;
17. Vasto - Confraternita del Monte dei Morti;
18. Vasto - Confraternita della Carità e della Morte;
19. Vasto - Confraternità di S. Antonio di Padova;
20. Vasto - Confraternita del Carmine;
21. Casalguida - Confraternita del SS. Rosario;
22. Guardiagrele - Confraternita Pio Monte dei Morti;
23. Guardiagrele - Confraternita di Maria SS. del Popolo;
24. Orsogna - Confraternita di Maria SS. del Suffragio;
25. Orsogna - Confraternita di Maria SS. del Rifugio;
26. Villareale (frazione di Chieti) - Confraternita del Monte dei Morti;
27. Pretoro - Confraternita del Purgatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. **707**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio della Società provinciale di soccorso della Croce Rossa per la Dalmazia, con sede in Zara.

N. 707. R. decreto 4 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio della Società provinciale di soccorso della Croce Rossa per la Dalmazia, con sede in Zara, viene trasformato a favore del locale Ospedale « Principe di Piemonte », con l'obbligo dell'impiego per la costruzione di un padiglione speciale per tubercolotici.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 708.
Approvazione dello statuto organico del Monte di Pietà con sede in Squillace.

N. 708. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico del Monte di Pietà, con sede nel comune di Squillace.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII, n. 709.
Accettazione di un legato a favore della Regia pinacoteca di Brera.

N. 709. R. decreto 1° aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene accettato il legato di sei quadri, facenti parte della raccolta Del Mayno-Vassalli, disposto a favore della Regia pinacoteca di Brera dalla contessa Giuseppina Vassalli ved. Del Mayno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII.
Nomina dell'on. Araldo Crollalanza a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E., approvato con R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122;

Visto il R. decreto 18 agosto 1933, n. 1057, con cui è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. conte dott. Valentino Orsolini Cencelli, deputato al Parlamento, dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E., in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni presentate dall'on. conte dott. Valentino Orsolini Cencelli, deputato al Parlamento, dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E., in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti, ed in sua sostituzione e nella stessa rappresentanza è chiamato a far parte del predetto Consiglio di amministrazione l'on. Araldo Crollalanza, deputato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 308. — GUALTIERI.

(1445)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1935-XIII.
Concentrazione di un gruppo di Associazioni agrarie di mutua assicurazione nella Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento di liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino, ed alcune Associazioni di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi alla Società Reale mutua di assicurazione;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazione dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalle dette concentrazioni;

Viste le deliberazioni dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni delle Associazioni mutue sotto elencate, concernenti la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dei rispettivi portafogli dei contratti di assicurazione nella Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino:

1. La Chiusanese, con sede in Chiusano d'Asti;
2. La Liberale, con sede in Dusino;
3. Mutua di Portacomaro, con sede in Portacomaro;
4. La Roattese, con sede in Roatto;
5. Mutua di Serravalle d'Asti, con sede in Serravalle d'Asti;
6. Mutua di Santa Caterina di Rocca d'Arazzo, con sede in Santa Caterina di Rocca d'Arazzo;
7. La Sandamianese, con sede in San Damiano d'Asti;
8. Mutua di S. Martino Alfieri, con sede in S. Martino Alfieri;
9. Mutua di Viale d'Asti, con sede in Viale d'Asti;
10. Mutua Albese, con sede in Alba;
11. Mutua di Barolo, con sede in Barolo;
12. Mutua di Corneliano d'Alba, con sede in Corneliano d'Alba;
13. La Dianese, con sede in Diano d'Alba;
14. La Novellese, con sede in Novello;
15. Mutua di Santo Stefano Roero, con sede in S. Stefano Roero;
16. La Thuileinze, con sede in La Thuile;
17. La Fratellanza, con sede in Borgo di S. Bernardo di Carmagnola;
18. La Concordia, con sede in Borgo S. Michele e Grato;
19. L'Unione, con sede in Borgo Salsazio;
20. La Osasiese, con sede in Osasio;
21. Unione Conzanese, con sede in Conzano;
22. La Granese, con sede in Grana;

23. La Villanovese, con sede in Villanova Monferrato;
24. San Bernardo, con sede in Buttigliera d'Asti;
25. La Rocchese, con sede in Rocca Canavese;
26. La Bernezzese, con sede in Bernezzo;
27. La Bovesana, con sede in Boves;
28. La Caragliese, con sede in Caraglio;
29. La Tarantaschese, con sede in Tarantasca;
30. Mutua di Peveragno, con sede in Peveragno;
31. Mutua di Valgrana, con sede in Valgrana;
32. La Santa Rocchese, con sede in Drusacco;
33. La Perosina, con sede in Perosa Canavese;
34. L'Azegliese, con sede in Azeglio;
35. Mutua di Farigliano, con sede in Farigliano;
36. La Volpianese, con sede in Volpiano;
37. Il Leone, con sede in Casallette;
38. La San Gilliese, con sede in San Gillio;
39. La Polongherese, con sede in Polonghera;
40. Mutua di San Giorio, con sede in San Giorio;
41. La Chiusina con sede in Chiusa S. Michele;
42. La Fratellanza, con sede in Borgosesia;
43. Mutua di Alagna e Riva Valdobbia, con sede in Alagna e Riva Valdobbia;
44. La Concordia, con sede in Fobello;
45. La Lamporese, con sede in Lamporo;
46. La Livornese, con sede in Livorno Ferraris;
47. La Rostese, con sede in Rosta.

Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1935-XIII.
Assegnazione del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) alla classe seconda agli effetti della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda 28 febbraio 1935, con la quale il podestà di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in esecuzione della propria deliberazione 3 novembre 1928, n. 522, chiede che quel Comune, che conta 25.808 abitanti, sia assegnato, agli effetti della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, alla classe seconda prevista dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399;
Considerata l'importanza industriale e commerciale del Comune suddetto;
Visto il parere favorevole del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è assegnato, agli effetti della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, alla classe seconda prevista dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1935-XIII.
Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro emanate con decreto Ministeriale 28 febbraio 1933, modificato con decreto Ministeriale 16 aprile 1934;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei pomidoro.
Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei pomidoro, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.
L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero dei pomidoro, ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

Tipi.

Agli effetti dell'esportazione, i pomidoro sono distinti secondo i tipi seguenti:
a) pomidoro tondo-lisci;
b) pomidoro costoluti.
Non rientrano nel tipo « tondo-lisci » i pomidoro che presentano, dalla parte del peduncolo, costolature profonde, estese oltre la metà del frutto.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 3.

Requisiti qualitativi.

I pomidoro destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da lesioni, da ammaccature, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione devono considerarsi il generale diffuso cambiamento del colore verde e la presenza di sfumature rosee all'esterno. I pomidoro devono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di uniforme grado di maturazione.

Art. 4.

Calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata l'esportazione di pomidoro tondo-lisci e costoluti di circonferenza inferiore a 14 cm., intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I pomidoro tondo-lisci devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 21 a 25 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BB;

da 18 a 21 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera B;

da 16 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera A;

da 14 a 16 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera C.

Per il prodotto esportato dall'inizio della campagna fino al 15 giugno, è ammessa una categoria supplementare, da 12 a 14 cm. di circonferenza, distinguibile con le lettere CC.

I pomidoro costoluti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 24 a 30 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BBC;

da 19 a 24 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BC;

da 14 a 19 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere AC.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di una sola delle suindicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono stabilite le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

— 6 %, in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi indicati all'art. 3;

— 10 %, in numero, di frutti di circonferenza superiore od inferiore di non più di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire pomidoro al disotto dei limiti minimi di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione dei pomidoro sono stabiliti i seguenti imballaggi:

1 - *Cassettina parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 38, larghezza cm. 26, altezza cm. 8-9, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 8-10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 5-6 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

2 - *Cassetta parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-14,5, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 5-6 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

3 - *Cassetta aperta accatastabile,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 10-15, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6, fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti dello spessore di mm. 8-10; fondo di più pezzi trasversali accostati dello spessore di mm. 5-6, inchiodati sulle fiancate, e un listello longitudinale esterno di rinforzo; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati agli angoli del fondo in corrispondenza della sezione triangolare dei 4 cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

4 - *Gabbietta parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-13 e le seguenti caratteristiche: testate di due listelli orizzontali (superiore e inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di una tavoletta larga cm. 20 e spessa mm. 4-5, fiancate di due listelli orizzontali (superiore e inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di 8 listelli verticali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5, intevallati di cm. 2; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; coperchio e fondo di 3 listelli longitudinali larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6, e di 10 listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5, intervallati di cm. 2.

Per le sole spedizioni di pomidoro costoluti:

5 - *Gabbietta troncopiramidale chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori centimetri 34 × 16, altezza cm. 17, e costruita a regola d'arte.

Gli spessori sopra indicati valgono per gli imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini (dure), i tali spessori devono essere ridotti di un millimetro per i vari elementi. Con lo stesso criterio vanno ridotti di un centimetro i lati dei quattro cantonali delle cassette aperte accatastabili.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti e inchiodati a regola d'arte.

Per consentire lo smaltimento delle giacenze è tollerato, in via transitoria, per la sola campagna 1935, l'uso della gabbietta troncopiramidale anche per le spedizioni di pomidoro tondolisci.

Art. 7.

Impacco.

Nelle cassettine, cassette e gabbiette parallelepipede e nelle gabbiette troncopiramidali, i pomidoro devono essere impaccati a strati ordinati; nelle cassette accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.

I materiali d'impacco e di addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori. Si raccomanda di usare, per il rivestimento interno degli imballaggi, carta pergamina di colore blu.

È raccomandato l'impacco « diagonale » dei frutti, effettuabile secondo uno degli schemi seguenti:
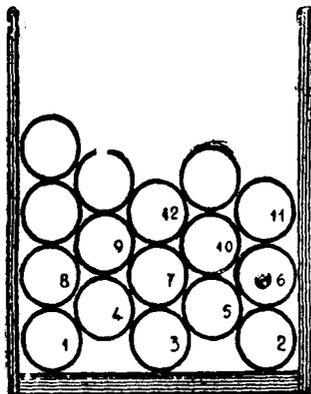
disposizione 3-2
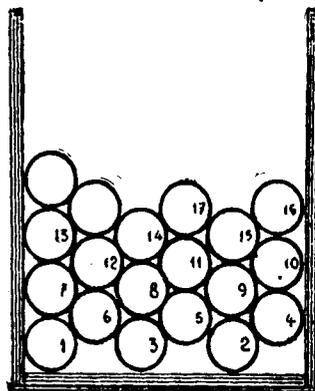
disposizione 3-3
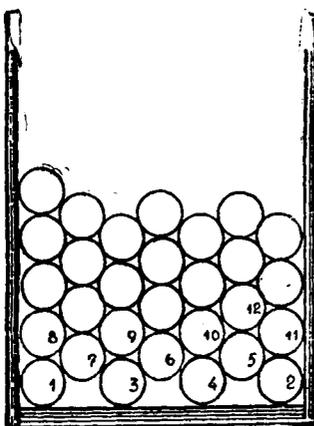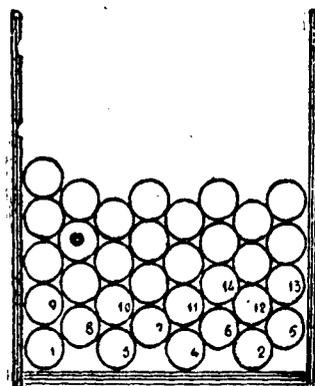
disposizione 4-3

disposizione 4-4

Art. 8.

Indicazioni.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pomidoro per l'esportazione devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

b) tipo del prodotto e cioè le espressioni « Pomidoro tondo-liscio » (« Runde Tomaten » in tedesco e « Round Tomatoes » in inglese) o « Pomidoro costoluto » (« Gerippte Tomaten » in tedesco e « Ridged Tomatoes » in inglese) a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione della zona di produzione;

c) categoria di grossezza, e cioè le lettere BB o B o A o C o CO o BBC o BC o AC, secondo quanto previsto all'articolo 4, a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione del numero dei frutti;

d) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate e, quando ciò non sia possibile, sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Per distinguere il diverso grado di maturazione del prodotto esportato, l'etichetta o la timbratura o il cartellino applicati ad ogni collo devono essere di colore *rosso* per prodotto in stato di maturazione piuttosto avanzato, *blu* per prodotto in stato di maturazione medio e *verde* per prodotto in stato di incipiente maturazione. Non sono ammessi, al riguardo, altri sistemi di indicazione.

Art. 9.

Autorizzazioni speciali.

È data facoltà all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero di autorizzare l'adozione di sistemi speciali di calibrazione, di impacco e di imballaggio quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli prescritti dal presente decreto. L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 10.

Controllo sulle spedizioni.

Tutte le spedizioni di pomidoro dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per le spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di pomidoro, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo all'Ispettorato di zona dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, ovvero al Comando di Milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono inscritti e del relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce di assistere al controllo;

d) il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dall'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo o presso il Comando di Milizia ferroviaria competenti.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire suddivisi secondo il tipo e, per ogni tipo, secondo le rispettive categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria il certificato viene consegnato all'esportatore perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pomidoro dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di Bologna, di Verona, di Padova e di Milano ammessi a fruire della concessione della tassazione unica o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi, col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o, comunque, quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni. La rispedizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, la dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pomidoro, la quantità di essi;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pomidoro e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pomidoro che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 12.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti i decreti Ministeriali 28 febbraio 1933 e 16 aprile 1934.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1935-XIII.
Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche, emanate con decreto Ministeriale 16 aprile 1934;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle pesche.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle pesche, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero delle pesche ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da ammaccature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione commerciale devono considerarsi il diffuso cambiamento del colorito verde esterno (sbiancatura, voltatura, sfioritura), la perdita di peluria (fatta eccezione per la varietà « Trionfo ») e la perdita di opacità.

I frutti debbono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

E' vietata l'esportazione delle pesche conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche (avvizzimento e alterazione di colore della buccia, deficiente consistenza, scarsa succosità e imbrunimento della polpa, perdita od alterazione di sapore, perdita dell'aroma tipico della pesca).

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Debbono essere distinti con la qualifica di « Prima » i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle peculiari caratteristiche della varietà e della zona di produzione ed immuni da difetti che ne pregiudichino comunque l'aspetto.

Debbono essere distini con la qualifica di « Seconda » i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'articolo precedente, non possono essere qualificati di « Prima ».

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai sedici centimetri, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore ai 25 cm.: distinguibile con le lettere AAA;

con circonferenza da 23 a 25 cm.: distinguibile con le lettere AA;

con circonferenza da 21 a 23 cm.: distinguibile con la lettera A;

con circonferenza da 19 a 21 cm.; distinguibile con la lettera B;

con circonferenza da 17,5 a 19 cm.: distinguibile con la lettera C;

con circonferenza da 16 a 17,5 cm.: distinguibile con la lettera D.

È ammessa una categoria supplementare, da 15 a 16 cm. di circonferenza per i frutti esportati entro il 31 luglio, distinguibile con la lettera E.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

6 % in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi stabiliti rispettivamente per le qualifiche di selezione di cui all'art. 3, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume e dal « mal della scatola » esternamente rilevabile. Per le pesche conservate in frigorifero è ammessa una tolleranza supplementare del 3 % in numero, di frutti affetti da alterazioni che ne pregiudichino la resistenza e la commestibilità;

10 % in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche sono prescritti i seguenti imballaggi:

1. — *Cassetta chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 8-10; fiancate, fondo e coperchio di uno o più pezzi dello spessore di mm. 5-6, intervallati al massimo di cm. 3 nelle fiancate e di cm. 4 nel coperchio e nel fondo, con eventuali listelli di rinforzo;

2. — *Cassetta chiusa* (particolarmente raccomandabile per l'impacco a più strati) avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6; fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 5-6, intervallati di un centimetro; due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate;

3. — *Gabbietta parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-13, e le seguenti caratteristiche: testate di due listelli orizzontali (superiore ed inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di un tavoletta larga cm. 20 e spessa mm. 4-5; fiancate di due listelli orizzontali (superiore ed inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di 8 listelli verticali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5, intervallati di 2 cm.; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; coperchio e fondo di 3 listelli longitudinali larghi cm. 3 e spessi mm. 5-6 e di 10 listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4-5, intervallati di cm. 2;

4. — *Cassetta aperta accatastabile,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40,

altezza variabile e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5-6; fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti dello spessore di mm. 8-10; fondo di più pezzi trasversali accostati, dello spessore di mm. 5-6, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5, e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati agli angoli del fondo in corrispondenza della sezione triangolare dei 4 cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

Gli spessori sopra indicati valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini (dure), tali spessori devono essere ridotti di un millimetro per i vari elementi. Con lo stesso criterio vanno ridotti di un centimetro i lati dei quattro cantonali per le cassette aperte accatastabili.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi ed inchiodati a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

Art. 7.

Impacco.

Nei vari imballaggi i frutti devono essere disposti ordinatamente in non più di due strati. È ammesso l'impacco a tre strati soltanto per i frutti della categoria D ed E. Nella cassetta accatastabile è vietato l'impacco ad uno strato dei frutti delle categorie C, D ed E.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità. È obbligatorio l'uso di materiale di protezione atto ad evitare danneggiamento dei frutti nell'imballaggio.

I materiali d'impacco e d'addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

Fatta eccezione per le pesche impaccate nella cassetta accatastabile, è obbligatorio il completo avvolgimento dei frutti in carta velina bianca, tranne i frutti dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà. Negli imballaggi ad un solo strato è ammesso di impaccare alternativamente frutti non incartati.

In sostituzione dell'avvolgimento in carta velina è ammesso l'uso di « pirottini » o « bicchierini » di carta.

È raccomandato l'impacco « diagonale » dei frutti secondo uno degli schemi seguenti:
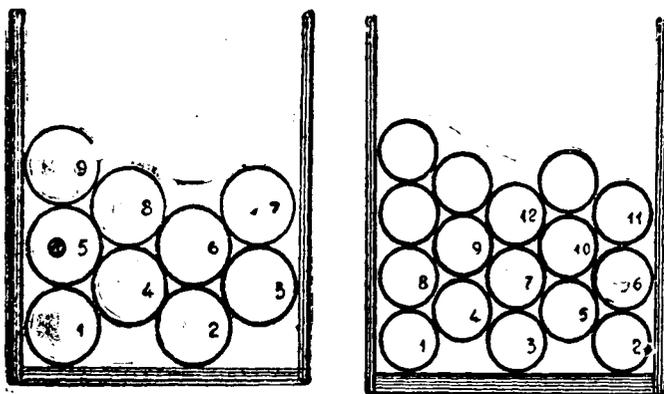
(disposizione 2-2)

disposizione 3-2
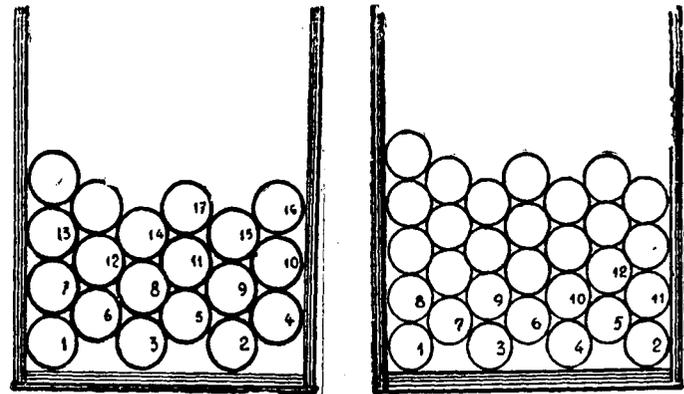
disposizione 3-3

disposizione 4-3

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pesche per esportazione si devono apporre in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

b) prodotto, varietà e facoltativamente l'indicazione di « Polpa bianca » o « Polpa gialla »;

c) qualifica di selezione e cioè « Prima » o « Seconda »;

d) categoria di grossezza e cioè le lettere AAA o AA o A o B o C o D o E, secondo quanto previsto all'art. 4, a cui può seguire l'indicazione del numero dei frutti;

e) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate, e quando ciò non sia possibile, sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si effettuerà secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero e in maniera da assicurare che la merce consegnata al vettore per la spedizione all'estero sia rispondente ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Al controllo provvedono gli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, il personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione all'estero di pesche devono, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle spedizioni, segnalare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, la località precisa in cui trovasi il magazzino di lavorazione della merce.

Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve far pervenire la richiesta di controllo al centro di controllo più vicino.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata, per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire, suddivisi secondo la varietà, i tipi d'imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato d'ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pesche dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di Bologna, di Verona, di Padova e di Milano, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, il controllo si effettua presso i centri medesimi.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di pesche devono essere dichiarate, anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro qualifica. Tale dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pesche, la quantità di esse;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pesche e di altri prodotti, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 11.

Con il presente decreto è abrogato e sostituito il decreto Ministeriale 16 aprile 1934.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Asti
Liguria	Albenga Andora Ventimiglia
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Mogliano Noale S. Donà di Piave Padova Monselice
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Modena Imola Massalombarda Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di pesche da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, via Torino, 107, Roma.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

(1447)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pavia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 574 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, strada comunale che dalla frazione Badia di Stradella raggiunge, in direzione nord, la frazione Coriggio di Stradella;

a nord, strada comunale che dalla frazione Coriggio, transitando per il paese di Portalbera, raggiunge, in direzione est, la frazione S. Pietro dello stesso Comune;

ad est, strada provinciale che dalla suddetta frazione di S. Pietro, in direzione sud-ovest, raggiunge la ferrovia Alessandria-Piacenza al casello di frazione Previano;

a sud, strada ferrata che dal casello di frazione Previano, passando per la stazione ferroviaria di Stradella, raggiunge, in direzione ovest, il passaggio a livello della frazione Badia di Stradella, incrocio di partenza.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1408)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2081.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Laurencic di Giuseppe, nato a Doberdò del Lago (Trieste) il 27 novembre 1904 e residente a Capua (Napoli), R. Accademia Aeronautica (Scuola pilotaggio), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Laurencic, è ridotto in « Laurenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12445)

N. 11419-20684.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raffaele Legisa di Valentino, nato a Trieste il 20 gennaio 1897 e residente a Varazze-Genova, via S. Rocco, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leghissa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raffaele Legisa, è ridotto in « Leghissa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Logar in Legisa di Antonio, nata il 30 ottobre 1896, moglie;
2. Dolores di Raffaele, nata il 22 gennaio 1920, figlia;
3. Raffaele di Raffaele, nato il 31 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12446)

N. 11419-5965.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Marussig fu Pasquale, nato a Fiume il 10 marzo 1885 e residente a Livorno, via Tripoli n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Marussig è ridotto in « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12447)

N. 11419-7428.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Nedoh di Giusto, nato a Trieste il 29 marzo 1911 e residente a Torino, via Arsenale n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Nedoh è ridotto in « Neddi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12448)

N. 11419-3898-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosic Antonio fu Vincenzo, nato a Trieste il 28 maggio 1883 e residente a Trieste, Servola, 1172, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Vecchiet di Michelle, nata il 27 ottobre 1887, maglie;
2. Licia di Antonio, nata il 26 novembre 1922, figllia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12539)

N. 11419-3889-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosic Romano fu Giovanni, nato a Trieste il 18 novembre 1908 e residente a Trieste, Ponte S. Anna 892, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12540)

N. 11419-3901-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosic Giuseppe fu Vincenzo, nato a Trieste il 2 febbraio 1885 e residente a Trieste, via Commerciale, 9, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Kovacic di Giuseppe, nata il 5 febbraio 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12542)

N. 11419-3902-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosic Giuseppe fu Giovanni, nato a Voldizze il 24 luglio 1893 e residente a Trieste, via Galleria, 8, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Brascovich di Giorgio, nata il 21 maggio 1906, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 18 dicembre 1924, figlio;
3. Giustina di Giuseppe, nata il 3 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12543)

N. 11419-3903-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kosic vedova Maria fu Antonio nata Rupena, nata a Vodizze il 16 febbraio 1876 e residente a Treste, via Media, 24, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Dusan fu Gregorio, nato il 23 luglio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12544)

N. 11419-3904-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosic Martino di Giovanni, nato a Vodizze, il 21 settembre 1882 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf., 188, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Cotic fu Riccardo, nata il 16 settembre 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12545)

N. 11419-3905-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosic Rodolfo fu Vincenzo, nato a Trieste, il 27 gennaio 1881 e residente a Trieste, Guardiella, 1690, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Kozina di Tommaso, nata il 12 agosto 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12546)

N. 11419-3906-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Koschitz Anna fu Antonio, nata a Trieste, il 30 maggio 1881 e residente a Trieste, via di Scorcola, 12, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12547)

N. 11419-3907-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Koschitz vedova Elena fu Giacomo, nata Pogoritschnig, nata a Friblac, il 1° aprile 1865 e residente a Trieste, via Ginnastica, 7, è restituito nella forma italiana di « Cossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Regina fu Federico, nata il 10 luglio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12548)

N. 11419-3908-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicic Anselmo fu Nicolò, nato a Lussingrande il 6 settembre 1862 e residente a Trieste, via Aleardi, 6, è restituito nella forma italiana di « Comici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Giacofcich fu Andrea, nata il 1° gennaio 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12549)

N. 11419-3909-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Curtovich Elisabetta fu Stefano, nata a Trieste, il 10 agosto 1858 e residente a Trieste, via Commerciale, è restituito nella forma italiana di « Curto ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12550)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 23 maggio 1935-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1935, n. 637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1935, n. 119, riguardante la proroga delle provvidenze contenute nel R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, relativo al premio per la seta tratta.

(1452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 22 maggio 1935-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al comune di Campione d'Italia.

(1453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico inferiore comunale di Massa.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico inferiore comunale isolato a indirizzo generico di Massa, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico inferiore, è, no a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi

(1368)

Pareggiamento agli istituti Regi dell'Istituto tecnico inferiore isolato comunale a indirizzo generico di Sacile.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico inferiore isolato comunale a indirizzo generico di Sacile, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico inferiore, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1369)

Pareggiamento agli istituti Regi dell'Istituto tecnico inferiore isolato comunale di Tolmezzo.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico inferiore isolato comunale a indirizzo generico di Tolmezzo, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico inferiore, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1370)

Pareggiamento dell'Istituto tecnico inferiore isolato comunale di Fiorenzuola d'Arda ai corrispondenti istituti Regi.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico inferiore isolato comunale a indirizzo generico di Fiorenzuola d'Arda, risultante dalla trasformazione dal preesistente Istituto tecnico inferiore, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1371)

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico inferiore isolato comunale « Macedonio Melloni » di Portici.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico inferiore isolato comunale a indirizzo generico « Macedonio Melloni » di Portici, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico inferiore, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1372)

Pareggiamento alle corrispondenti scuole Regie della Scuola tecnica « De Felice Giuffrida » di Catania.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-35, alla Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « De Felice Giuffrida » di Catania, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento alle corrispondenti scuole Regie.

(1373)

Pareggiamento alle corrispondenti scuole Regie della Scuola tecnica comunale ad indirizzo commerciale di Fiume.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, alla Scuola tecnica comunale ad indirizzo commerciale di Fiume, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento alle corrispondenti scuole Regie.

(1374)

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico inferiore isolato comunale a indirizzo generico di Bassano del Grappa.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico inferiore isolato comunale a indirizzo generico di Bassano del Grappa, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico inferiore, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1375)

Pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Camillo Cavour » di Vercelli.

Con effetto dall'anno scolastico 1933-34, all'Istituto tecnico commerciale e per geometri comunale « Camillo Cavour » di Vercelli, a corso inferiore a indirizzo generico e a corso superiore con le sezioni commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto tecnico, è, fino a contraria disposizione, riconosciuto, riguardo al valore degli studi che vi si compiono, il pareggiamento ai corrispondenti istituti Regi.

(1376)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	22613	Santarelli Alessandro fu Domenico, domic. in Iesi (Ancona) . . L.	585 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	10058	Franzoso Gastone di Enrico, domic. in Ariano Polesine (Rovigo) . »	20 —
Cons. 5 %	257425	Pullara Rosario fu Calogero, minore sotto la tutela di Patti Maria fu Calogero, domic. a Favara (Girgenti) . . . . »	50 —
»	87833	Bertolini Giovanni di Gio. Batta, domic. a Desenzano sul Lago (Brescia), ipotecato . . . . »	40 —
Prest. Naz.le 5 %	23403	Galati Concettina di Domenico, moglie di Salomone Francesco, domic. a New York . . . . »	460 —
3,50 %	651004 solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Cianciarelli Cleonice, Anna, Ines di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Magliano dei Marsi (Aquila) . . . . » per l'usufrutto: Senese Luisa fu Filippo, moglie di Cianciarelli Vincenzo.	38,50
»	810592	Pirrera Giuseppe fu Salvatore, domic. a Favara (Girgenti) . . »	350 —
»	810593	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	22587	Infanti Domenico di Francesco, domic. a Codroipo (Udine) . . »	20 —
3,50 %	551605 solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Pasciuto Nicola, Salvatore, Maria e Giuseppa di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli » per l'usufrutto: Pasciuto Vincenzo di Nicola.	21 —
»	421330 solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Ospedale degli Infermi di Asti (Alessandria) . » per l'usufrutto: Bianco Maria-Maddalena fu Antonio, nubile, domic. a Montechiari d'Asti.	420 —
Cons. 5 %	181163 solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Bezaccia Ernesto fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Russo Antonietta fu Salvatore, ved. Bezaccia, domic. a Genova . . . . » per l'usufrutto: Moisello Angiolina fu Andrea, vedova di Bezaccia Ernesto, domic. a Genova.	125 —
»	223477 solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	65 —
»	300370 solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	30 —
»	360044 solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3, 50 %	462026 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Delfino Antonietta fu Antonio, moglie di Toso Angelo-Paolo-Alcardo, domic. a Genova . . . . . L. per l'usufrutto: Sirombra Maria fu Giov. Battista, vedova di Delfino Antonio.	3.097, 50
»	692880	Carbone Rocco fu Francescantonio, domic. a Laurenzana (Potenza) . . . . »	17, 50
»	807778	Carbone Francesco fu Rocco, domic. a Laurenzana (Potenza) . »	143, 50
Cons. 5 %	260793	Intestata come la precedente . . . . »	575 —
»	352915	Intestata come la precedente . . . . »	280 —
»	350336	Intestata come la precedente . . . . »	225 —
»	402883	Intestata come la precedente . . . . »	645 —
Prest. Naz.le 5 %	35854	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
Prest. Naz.le 4, 50 %	12911	Intestata come la precedente . . . . »	112, 50
Cons. 5 %	33013 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mosca Giulio fu Gaetano, domic. a Roma . . » per l'usufrutto: Mosca Isabella fu Pio.	1.500 —
»	378392	Comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) . . . . . »	130 —
Cons. 5 % Littorio	5084	Lanzara Maria di Mario, minore . . . . »	105 —
3, 50 %	805858	Beneficio parrocchiale di S. Flambro in Talmassons (Udine) . . »	3, 50
»	208938	Ballocco Delfino fu Carlo . . . . »	633, 50
Cons. 5 % Polizza combattenti	28214	Salute Giovanni di Felice, domic. a Castell'Alfero (Alessandria) . »	20 —
Cons. 5 %	44628	Civera Maria fu Carlo, moglie di Pirattoni Luigi, vincolata . . »	350 —
»	363309	Gandi Luisa di Amedeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze . . . . »	100 —
»	363310	Gandi Margherita di Amedeo, minore ecc. come la precedente . »	100 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	5543	Agnello Giuseppe-Eleuterio di Epifanio, domic. a Tortona (Alessandria) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	110946	Resta Alfredo fu Teodorico, minore sotto la p. p. della madre Seleghini Emilia di Giuseppe, vedova Resta, domic. a Ravenna . . . . »	25 —
»	110947	Resta Dino fu Teodorico, minore ecc. come la precedente . . »	25 —
»	110948	Resta Aldo fu Teodorico, minore ecc. come la precedente . . »	25 —
»	110949	Resta Delmo fu Teodorico, minore ecc. come la precedente . »	25 —
»	277239 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sacchi Giovanni fu Pietro, domic. a Cremona » per l'usufrutto: Rotelli Giuseppina fu Agostino, domic. a Cremona.	750 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	828390 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Onorato Rosa di Giuseppe, nubile, domic. a Salandra (Matera) . . . . L. per l'usufrutto: Iula Anna fu Vito, vedova di Pisani Michele.	105 —
Cons. 5 %	552280 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Nardi Eugenio, Marcello e Luigi fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Paciucci Pia fu Domenico, vedova Nardi, domic. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Paciucci Pia fu Domenico.	130 —
»	120032	Langone Antonio fu Fiorentino, domic. a Boston (S. U. A.) . . »	1.750 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	14357	Borrello Salvatore di Pasquale, domic. a Bova (Reggio Calabria) »	20 —
»	14373	Nocera Giuseppe di Antonio, domic. a Bova (Reggio Calabria) . »	20 —
Cons. 5 %	349866	De Rosa Gaetano fu Francesco, domic. a Brooklyn . . . . »	10.765—
»	366728 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Zancani Emilio fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Peretti Camilla fu Cesare, vedova Zancani . . » per l'usufrutto: Peretti Camilla fu Cesare.	55 —
Cons. 5 % Littorio	56376	Zaccone Rocco fu Cosimo . . . . »	830 —
Cons. 5 %	239814 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Medica Leva Tommaso fu Michele, domic. a Modica (Siracusa) . . . . » per l'usufrutto: Anzalone Paolina fu Angelo.	540 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	22249	Magnani Umberto fu Pietro, domic. a Ferrara . . . . . »	20 —
Cons. 5 %	529313	Mazzucchelli Maria di Mario, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bergoro di Fagnano Olona (Varese) . . . . »	265 —
»	550259	Cervini Eugenia fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Tenconi Natalina fu Giuseppe, vedova Cervini, domic. ad Orsego (Varese) . . . . »	50 —
»	550260	Zanzottera Luigi fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Puricelli Maria fu Luigi, vedova Zanzottera, domic. ad Arconate (Milano) . . . . »	65 —
»	550261	Zanzottera Fermo fu Battista, minore ecc. come la precedente . »	65 —
»	550262	Zanzottera Ernesto fu Battista, minore ecc. come la precedente . »	65 —
Cons. 5 % Littorio	93400	Marelli Gabriele fu Luigi, presunto assente sotto la curatela di Mazzucchelli Giuseppe fu Ercole, domic. a Cassano Magnago (Varese) . . . . »	65 —
Cons. 5 %	112521	Fuccillo Domenico fu Innocenzo, domic. a New York . . . »	350 —
Cons. 5 % Littorio	66604 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Costelli Pietro di Giuseppe, domic. a Castagnole Monferrato (Alessandria) . . . . . . » per l'usufrutto: Piotti Carolina fu Giuseppe, moglie di Costelli Giuseppe, domic. a Castagnole Monferrato (Alessandria).	425 —
Cons. 5 %	157145	Chiesa parrocchiale di Sant'Agata Maggiore di Ravenna . . »	30 —
»	83853	Colucci Giuseppe fu Andrea, domic. a New York . . . . »	75 —
»	87257	Intestata come la precedente . . . . »	530 —
»	87258	Intestata come la precedente . . . . »	400 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	511308 solo certificato di nuda proprietà	Rabaudengo Angiolina fu Pietro, moglie di Pianta Antonio, domic. a Montechiaro d'Asti (Alessandria) . . . . L. per l'usufrutto: Carpignano Assunta fu Luigi, vedova di Rebaudengo Giovanni.	800 —
3,50 %	403460	Conti Giuseppe di Nicola, domic. a Locorotondo (Bari), ipotecata »	70 —
Cons. 5 % Polizza combattenti.	28714	Coccoz Giovanni, domic. a Nus (Torino) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	174320 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Greppi Pierino, Olga, Giovanni e Anna-Maria fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Morardet Lucia fu Pietro, vedova Greppi, domic. ad Angera (Como) . . . » per l'usufrutto: Morardet Lucia fu Pietro, vedova Greppi.	200 —
»	289489 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giussani Giovannina fu Carlo, vedova di Mariani Gaetano, domic. a Seregno (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Mazzucotelli Amalia fu Antonio, vedova di Giussani Carlo.	225 —

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(84)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria del concorso a 4 posti di alunno d'ordine

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;
Visto il decreto Presidenziale in data 14 dicembre 1934-XIII, con il quale fu indetto un concorso per esame a n. 4 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* della Corte dei conti;
Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Presidenziale del 26 febbraio 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso a 4 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* della Corte dei conti:

1° Amici Agnese . . . . con punti 15,90 su 20
2° Colacchi Virgilio, orfano di guerra . » 15,25 » 20
3° Di Muzio Mario . . . . » 15 — » 20
4° Severati Enrico . . . . » 14,80 » 20
5° Sabatini Maria Pia . . . . con punti 14,60 su 20
6° Capannari Alessandra . . . . . . » 14,25 » 20
7° Populin Elisa, orfana di guerra . . . » 14,10 » 20
8° Caramazza Benedetto . . . . » 13,50 » 20
9° Di Bella Paolo . . . . » 13,25 » 20
10° Stacchi Alberto . . . . » 13,20 » 20
11° Gentili Fulvio . . . . » 13,15 » 20
12° Purpura Rosario . . . . » 13,05 » 20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1° Amici Agnese.
2° Colacchi Virgilio, orfano di guerra.
3° Di Muzio Mario.
4° Populin Elisa, orfana di guerra.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1° Severati Enrico.
2° Sabatini Maria Pia.
3° Capannari Alessandra.
4° Caramazza Benedetto.
5° Di Bella Paolo.
6° Stacchi Alberto.
7° Gentili Fulvio.
8° Purpura Rosario.

Roma, addì 24 maggio 1935 - Anno XIII

Il presidente: GASPERINI.

(1454)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.